



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

OGGETTO:
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022-2023.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – ANNI SCOLASTICI 2021/2022 e 2022-2023.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituiscono oggetto dell'appalto i seguenti servizi nelle scuole della città:

- ❖ attività di accoglienza pre scuola presso le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Monselice.
- ❖ servizio di assistenza alla ristorazione scolastica nei giorni dei rientri facoltativi presso le sedi delle scuole primarie
- ❖ rientri facoltativi presso le sedi delle scuole primarie
- ❖ pulizie e sanificazione dei locali utilizzati durante i rientri facoltativi
- ❖ custodia dei plessi scolastici.

Le suddette prestazioni dovranno essere garantite mediante la disponibilità di personale idoneo ad assicurare attività di assistenza personale, prestazioni di natura didattica, ludica, di relazione, distribuzione dei pasti.

Il dettaglio dei servizi e la stima previsionale delle ore sono specificati nell'allegato A)1 al presente Capitolato.

Al riguardo si precisa che, in considerazione della natura dei servizi e della durata dell'appalto (specificata al successivo art. 2), tali indicazioni orarie declinate per ciascun servizio sono da considerarsi puramente indicative e potranno subire variazioni in incremento o in diminuzione (anche in corso d'anno scolastico) in relazione ai fabbisogni effettivi.

ART. 2 - Importo e durata dell'appalto

L'importo a base d'asta dell'appalto è stabilito in € 164.695,00 per anno scolastico Iva esclusa per un importo complessivo di € 329.390,00 per 2 anni scolastici oltre Iva.

Si precisa che non sono previsti oneri per la sicurezza, compresi quelli derivanti da rischi interferenziali.

L'importo contrattuale sarà determinato dall'offerta economica dell'appaltatore.

L'appalto del servizio ha la durata di anni scolastici due a decorrere dalla data dell'affidamento del servizio, con eventuale possibilità di rinnovo, alla scadenza contrattuale, per ulteriori due anni scolastici ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere. In tal caso, ai sensi degli artt. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto si eleva da € 329.390,00 a € 658.780,00 Iva esclusa, fatte salve eventuali integrazioni/modifiche che si rendessero necessarie.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende risolto fra le parti senza formale disdetta. E' escluso qualsiasi rinnovo tacito.

In considerazione della tipicità delle operazioni richieste, il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva, previa presentazione della documentazione richiesta.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. N. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure del nuovo appalto del servizio. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall'Amministrazione Comunale agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere.



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

ART. 3 - Contenuto dell'offerta

L'offerta della ditta appaltatrice è onnicomprensiva dei costi derivanti dall'impiego del personale educativo, ausiliario assistenziale e di coordinamento nonché di ogni altro costo relativo alle necessità organizzative dell'attività di gestione, di coordinamento e di programmazione, ivi comprese l'assicurazione contro gli infortuni del personale e ogni altra spesa assicurativa (compresa la copertura assicurativa di ciascun alunno iscritto ai servizi) e di materiale.

Ogni costo in tal senso e quanto altro non sia espressamente previsto dal presente Capitolato a carico del Comune rimane a carico della ditta appaltatrice.

ART. 4 - Modalità di svolgimento del servizio

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti negli appositi locali delle scuole cittadine messi a disposizione dal Comune di Monselice previo assenso del Consiglio d'Istituto.

I servizi dovranno essere assicurati nei giorni specificamente indicati per ogni singola attività e con gli orari che verranno stabiliti sulla scorta del calendario e dell'orario scolastico.

La ditta appaltatrice dovrà individuare un Responsabile unico che garantisca la coerenza dei servizi rispetto agli specifici contesti scolastici ed educativi di intervento nonché alle indicazioni di volta in volta impartite dal personale dell'Ufficio Istruzione.

Tutte le prestazioni sono erogate dall'appaltatore tramite proprio personale adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente Capitolato, in possesso dei titoli di studio e professionali necessari, che dovranno essere opportunamente documentati.

In particolare:

- Per il servizio di pre scuola:
Laurea in scienza dell'educazione, scienza della formazione, lettere, psicologia o pedagogia o eventualmente laureandi nelle suddette facoltà.
- Per i servizi di assistenza mensa, per le attività di studio assistito e di intrattenimento ludico/ricreative:
Laurea in scienze dell'educazione, scienza della formazione, lettere, psicologia o pedagogia o eventualmente laureandi nelle suddette facoltà.;
- Per i corsi di inglese:
Laurea in lingue e letteratura o laureandi
- Per i corsi di scienze:
Laurea in scienze naturali, biologia, chimica o laureandi;
- Per i corsi di musica:
Diploma al Conservatorio o Laurea in Dams o laureandi;
- Per le attività di sport:
Laurea in scienze motorie o laureandi;
- Per i servizi di pulizia e custodia del plesso:
Diploma di qualifica triennale rilasciata da Istituto Professionale o qualsiasi diploma di scuola secondaria di 2° grado.

La ditta aggiudicataria deve:

- ❖ fornire le prestazioni con personale dipendente regolarmente assunto in possesso dei titoli di studio adeguati;
- ❖ garantire che il personale in servizio sia fidato per educazione e rispetto delle regole, mantenga un comportamento riguardoso e corretto, buona condotta civile e morale, garantisca riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli alunni;
- ❖ fornire all'Ufficio Istruzione, prima della data di inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale incaricato e l'orario effettuato da ciascun operatore/educatore;



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

- ❖ assicurare, in linea di massima, l'intervento sempre dello stesso operatore nello stesso plesso scolastico sia per il servizio pre scuola che per i rientri facoltativi;
- ❖ garantire l'immediata sostituzione del proprio personale che sia eccezionalmente assente dal lavoro. La rotazione del personale deve essere comunque contenuta e solo per giustificati motivi, al fine di garantire la continuità del rapporto instaurato con gli alunni;
- ❖ comunicare tempestivamente all'Ufficio Istruzione le sostituzioni per malattia e per permessi programmati.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria deve:

- ❖ essere in grado, per condizioni fisiche e capacità professionale, di disimpegnare le attività nel migliore dei modi;
- ❖ rispettare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- ❖ incontrare periodicamente il personale docente del plesso per concordare l'attività di assistenza ai compiti durante i rientri facoltativi e per un confronto su alunni con problematiche;
- ❖ conformarsi alle indicazioni operative del Servizio Istruzione.

Agli operatori potranno essere assegnati compiti di somministrazione di eventuali terapie farmacologiche necessarie ed urgenti, previa adeguata formazione che dovrà essere predisposta a cura e spese della ditta aggiudicataria del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, sulla base di esplicite motivazioni, la sostituzione del personale non ritenuto, a suo insindacabile giudizio, idoneo al servizio.

In presenza di bambini diversamente abili verrà valutato con la ditta aggiudicataria, d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie, e sulla base della gravità della disabilità, il potenziamento del servizio attraverso l'assegnazione di un ulteriore educatore.

ART. 5 - Articolazione dei servizi

Servizio Pre Scuola (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado)

Il servizio consiste nella sorveglianza e nell'intrattenimento degli alunni nell'orario antecedente l'effettivo inizio delle lezioni del mattino.

Il servizio di custodia, sorveglianza, assistenza e intrattenimento degli alunni delle scuole della città dovrà essere garantito indicativamente dal lunedì al venerdì mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni al mattino e dovrà essere espletato in apposito locale ubicato all'interno dell'edificio scolastico.

La ditta appaltatrice dovrà fornire all'inizio dell'anno scolastico il materiale ludico-didattico da utilizzare per lo svolgimento delle varie attività, garantendone l'integrazione necessaria in corso d'anno.

Il servizio di pre scuola verrà attivato in tutte le scuole al raggiungimento di almeno 15 richieste di adesione.

La data di inizio del servizio pre scuola sarà indicativamente dal secondo giorno di inizio delle attività didattiche e terminerà con la fine dell'anno scolastico.

Ogni educatore deve prendere in consegna i minori del gruppo assegnatigli e ne è responsabile fino al momento del loro affidamento alle insegnanti.

In caso di assenza imprevista o ritardo da parte dell'educatore, questi è tenuto ad avvertire immediatamente la ditta che deve garantire la sostituzione dell'operatore assente.

Rientri Facoltativi (scuole primarie)

L'attivazione dei rientri facoltativi, presso le scuole primarie nei giorni non coperti dai rientri obbligatori, potrà avvenire con un numero minimo di 10 iscritti per classe per ciascun giorno di rientro. Nel caso il numero di partecipanti non fosse raggiunto, l'attivazione potrà avvenire accorpando alcune classi, raggiungendo per ciascun gruppo il numero minimo stabilito, in modo da garantire una uniformità di prestazioni da parte del personale incaricato e precisamente:

- gruppo a) 1° e 2° 10 iscritti
- gruppo b) 3°, 4° e 5° 10 iscritti.



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

I rientri facoltativi copriranno 2 ore oltre l'ora destinata per la mensa e ricreazione - termine ore 16,00.

Su richiesta di almeno 10 alunni del plesso, i rientri facoltativi potranno proseguire per ulteriori due ore sino alle ore 18,00 e in questo periodo saranno svolte attività di intrattenimento ludico/ricreative.

I rientri facoltativi inizieranno e termineranno contestualmente con i rientri obbligatori.

Prima dell'avvio dei rientri facoltativi di ogni anno scolastico la Ditta aggiudicataria dovrà presentare ai genitori le attività che verranno proposte agli alunni.

Gli alunni non possono essere lasciati uscire da scuola da soli. Essi devono essere consegnati ad un genitore o a una persona adulta da questo delegata per iscritto.

Assistenza alla ristorazione scolastica (scuole primarie)

Nei giorni dei rientri facoltativi personale educativo dovrà garantire il servizio di sorveglianza e assistenza alla ristorazione scolastica presso i locali adibiti a mensa scolastica nei rispettivi orari di erogazione del servizio.

Il personale assegnato, dovendo operare all'interno dei suddetti locali dovrà attenersi scrupolosamente alle norme igieniche stabilite dalla vigente normativa di settore (astenersi dall'introduzione di alimenti di qualsiasi genere nel locale refettorio, rispettare le misure igieniche necessarie in caso di somministrazione dei pasti ad utenti che richiedano un'assistenza diretta come il taglio della frutta e degli alimenti in genere, etc. ..).

Al termine della ristorazione gli operatori accompagneranno i bambini nei locali interni e/o esterni messi a disposizione per attività ludiche.

Pur rispettando anche l'eventuale esigenza di singoli alunni o di gruppi di essi di autoorganizzare e autogestire momenti e attività ludici, l'operatore deve essere attivamente vigile e attento a orientare in senso positivo le interazioni fra i minori e a prevenire o contenere eventuali dinamiche di aggressività.

Nel gioco libero pertanto il ruolo dell'operatore non può limitarsi alla vigilanza passiva del gruppo di bambini ma egli deve essere attento e disponibile a interagire con gli alunni sollecitando l'interesse e la partecipazione di tutti.

Sorveglianza e intrattenimento degli alunni durante i rientri facoltativi (scuole primarie)

I rientri pomeridiani facoltativi dovranno essere garantiti, ad integrazione delle attività curricolari, nei giorni non coperti dai rientri obbligatori e pertanto indicativamente per 4 pomeriggi la settimana e si svolgeranno in locali messi a disposizione dalla scuola.

Le attività dovranno riguardare principalmente:

- X studio assistito;
- X corso di lingua inglese;
- X scienze;
- X teatro;
- X musica;
- X attività ludico/sportive.

La ditta appaltatrice dovrà fornire, all'inizio dell'anno scolastico, il materiale ludico-didattico da utilizzare per lo svolgimento delle varie attività, garantendone l'integrazione necessaria in corso d'anno.

Pulizia e riordino dei locali al termine dei rientri facoltativi (scuole primarie)

Nei locali utilizzati durante i rientri facoltativi dovranno essere effettuate le pulizie ordinarie e la sanificazione. Sono a carico della ditta appaltatrice i prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali.

Custodia dei plessi scolastici

Il personale addetto alla pulizia e al riordino dei locali dovrà effettuare, durante le ore di attività dei rientri, la vigilanza sugli alunni, la custodia e la sorveglianza sui locali scolastici, in collaborazione con gli educatori (es. sorveglianza dei bambini che si allontanano dall'aula).



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

Per ciascuno dei suddetti servizi, prima dell'inizio dell'attività, il Servizio Istruzione del Comune si impegna a comunicare alla ditta appaltatrice il numero di unità di personale addetto necessario, le effettive fasce orarie di attività e le sedi di intervento.

ART. 6 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

La ditta appaltatrice è tenuta ad adempiere a tutti i compiti spettanti al datore di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti del proprio personale adibito all'espletamento dell'appalto ed in particolare al compito di informare e formare il medesimo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Per favorire la cooperazione e il coordinamento organico degli interventi di protezione e prevenzione rischi a carico della ditta e renderli compatibili con quelli già in atto presso le sedi scolastiche, l'Amministrazione Comunale comunicherà alla ditta aggiudicataria il nominativo ed il recapito dei responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) comunale e scolastico dei plessi interessati.

Tenuto conto che le modalità di espletamento dei servizi oggetto di appalto, sono del tutto assimilabili al lavoro eseguito regolarmente dal corpo docente e/o dal personale ATA dei plessi interessati, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure a quelle già in atto nei plessi stessi

ART. 7 - Trattamento economico e normativo a tutela del personale

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali e in genere di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta dovrà applicare ai dipendenti e ai lavoratori soci (nel caso di cooperative) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi vigenti, con riferimento alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte.

ART. 8 - Organizzazione

L'Amministrazione provvederà a stabilire i criteri generali di indirizzo del servizio ed avrà la responsabilità dei controlli gestionali e tecnici e del monitoraggio della qualità del servizio.

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a:

- ❖ rispettare gli atti di indirizzo sulla gestione del servizio;
- ❖ individuare un referente incaricato del coordinamento di tutti i servizi oggetto del presente appalto e del personale impiegato munito di ampia delega che sarà tenuto a rapportarsi con gli uffici comunali competenti e a partecipare alle riunioni di verifica della qualità del servizio;
- ❖ selezionare e impiegare operatori che possiedano specifici requisiti di professionalità di cui al presente Capitolato;
- ❖ garantire che le attività vengano svolte in conformità a quanto previsto;
- ❖ documentare con specifico rendiconto le prestazioni effettuate secondo le modalità e scadenze che verranno successivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- ❖ comunicare tempestivamente ogni notizia relativa ad anomalie che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

ART. 9 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a scelta dell'Appaltatore sotto forma di cauazione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 - Riduzione della garanzia

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10 è ridotto:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

ART. 11 - Modalità di pagamento

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle ore effettivamente prestate con cadenza mensile.

Poichè il numero complessivo delle ore di servizio da erogare potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, il corrispettivo da pagare all'appaltatore sarà determinato unicamente sulla base dell'effettivo numero di ore lavorate.

Le somme spettanti saranno pertanto liquidate dietro presentazione di idoneo documento contabile (fattura), corredato da apposita scheda che sarà predisposta dal Comune di Monselice.

Le liquidazioni saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione di quanto sopra indicato.

Non è ammessa alcuna variazione di orario, di utilizzo delle ore, di modifica della natura delle prestazioni, ancorché disposta da parte dell'autorità scolastica.

Qualsiasi deroga alle disposizioni contenute nel presente Capitolato, deve essere chiesta nella forma scritta ed opportunamente autorizzata dal Comune.

Le richieste di liquidazione per prestazioni non contemplate dal presente Capitolato non saranno prese in considerazione.

ART. 12 - Divieto di subappalti

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto. Le violazioni di tali fattispecie costituiranno motivo di risoluzione immediata del contratto.

ART. 13 - Danni, responsabilità e polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione -indicante il CIG ed oggetto della presenza procedura di gara - per la responsabilità civile verso terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi a terzi, cose e persone, nell'esecuzione delle prestazioni per un massimale di € 1.000.000,00, nonché agli utenti del servizio nell'esecuzione delle prestazioni per un massimale di € 1.500.000,00 sollevando in tal modo la Stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa loro derivare dalla gestione dei servizi. Qualora l'operatore economico sia già in possesso di una propria polizza R.C.T. la stessa dovrà essere integrata con specifica appendice indicante il CIG ed oggetto della presenza procedura di gara.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Ad ogni scadenza annuale la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale copia della quietanza di rinnovo della polizza rilasciata dalla compagnia assicurativa, a conferma dell'avvenuto pagamento della polizza stessa.

ART. 14 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tale fine l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;

Sede: Piazza San Marco 1 - 35043 Monselice tel. 0429786911 fax 042973092 pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal Direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- grave violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli alunni/studenti.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Committente disporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio. L'adozione di tale provvedimento viene data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo posta certificata (PEC).

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra, l'amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario, l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

L'affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c..

L'esecuzione in danno non solleva l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 - Controlli

L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

Si riserva inoltre il diritto di effettuare periodici controlli per verificare la corrispondenza del personale assegnato, il rispetto degli orari, le modalità di svolgimento delle attività proposte.

Le verifiche e le ispezioni potranno essere effettuate dagli incaricati dell'Ufficio Servizi Istruzione e/o da qualsiasi altro incaricato comunale.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere, nel corso dell'appalto, durante l'anno scolastico o al termine dello stesso, alla Ditta aggiudicataria relazioni concernenti i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti.

L'Amministrazione si riserva di contattare periodicamente gli utenti ed i loro familiari per controllare il livello di qualità delle prestazioni erogate.

ART. 16 - Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale.



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilita tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- a) mancato rispetto degli orari di servizio: € 150,00 per ogni evento;
- b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di Educatori presso il servizio: € 250,00, per ogni evento contestato;
- c) per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti all'art. 6 del presente capitolato: € 500,00 per ogni evento;
- d) mancata sostituzione di un educatore a richiesta della stazione appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 800 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati,
- e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio, da € 100,00 a € 1500 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica hanno portato all'acquisizione di punteggi, sarà comminata una penale fino ad € 1500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art. 19 per la risoluzione contrattuale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno € 5.000,00.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata tramite posta certificata – PEC) dell'Amministrazione Comunale e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento.

ART. 17 - Contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 18 - Controversie contrattuali

Le controversie insorte tra il Comune e l'affidatario sono devolute al foro di Padova.



CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Istruzione

ART. 19 - Codice di comportamento

L' Appaltatore si assume l'obbligo del rispetto, nell'esecuzione dell'appalto, del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre l'aggiudicatario si assume l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.1.2016.

ART. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia dal D. Lgs. 50/2016.

Monselice, 12 Luglio 2021

DIRIGENTE
dr. Maurizio Montin

